

Pubblicato il 07/09/2022

N. 11619/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 08920/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8920 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Daniela Giuffre', rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppa Marabello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Nazionale di concorso, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Giulia Giuffrida, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

*previa adozione di idonea misura cautelare: dell'esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla*

*classe di concorso A050, indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100; ove esistente, le graduatorie delle prova scritta e l'elenco degli ammessi alla prova orale; di tutti gli atti e i verbali con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 ha redatto ed approvato i quesiti per la prova scritta di cui all'art. 4 D.M. 9. Novembre 2021 n. 326 in relazione alla Classe di Concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche - T2 Turno pomeridiano Regione Sicilia) limitatamente ai quesiti somministrati rispettivamente alle domande n. 11, 22, 23; ove esistente, del provvedimento, di estremi e di data ignoti, con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso i ricorrenti dalla successiva fase della procedura concorsuale; ove occorra, l'Avviso pubblicato dall'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV Personale della Scuola – del 26 aprile 2022, con il quale venivano pubblicate le date e le sedi per lo svolgimento delle provi scritte; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura, con espressa riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 cod. proc. amm., nonché di richiedere il ristoro di tutti danni subiti e subendi.*

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giuffrè Daniela il 2/8/2022:

del provvedimento dirigenziale del 20 luglio 2022, a firma del Direttore Generale, del Ministero dell'Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del “concorso indetto con D D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A050 “SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE”, per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia...”; - dell'avviso di immissioni in ruolo a.s. 2022-23 con il quale si invitata i candidati vincitori delle rispettive classi di concorso ad esprimere la provincia di destinazione del 25 luglio 2022; - dell'avviso di immissione in ruolo a.s. 2022 - 23 con il quale è stato pubblicato l'abbinamento delle dei candidati vincitori delle rispettiva classe di concorso con la provincia di destinazione; - nonché di ogni altro atto

presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura, ivi compreso l'elenco dei candidati ammessi a svolgere la prova orale relativamente alla classe di concorso A050, allo stato non conosciuti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'Amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quesiti contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate.

Ritenuto di dover concedere all'Amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a..

Ritenuto che occorra, comunque, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria impugnata con motivi aggiunti;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita in base a quanto sopra;

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- assicuri che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso eventuali motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 7 marzo 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone nei termini di cui in parte motiva, l'incombente istruttorio, precisando che l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a., nonché l'integrazione del contraddittorio.

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 7 marzo 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

